

# **COMUNE DI VENEZIA**

---

**Direzione Politiche educative, della famiglia e  
sportive**

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI**

---

**Approvato con deliberazione n. 331  
dal Consiglio Comunale  
nella seduta del 29/30 Settembre 1997  
divenuta esecutiva in data 3 Novembre 1997.**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 196 del 9.12.2002, con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 38 del 28.5.2014, con deliberazione del  
Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n.  
56 del 18.7.2014, con deliberazione del Commissario  
con i poteri del Consiglio Comunale n. 90 del  
21.5.2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 12 del 26.2.2016.**

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI**

### **- ART. 1 - OBIETTIVI**

Il servizio è rivolto a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico nonché ad agevolare il compito educativo delle famiglie, così come stabilito dalle Legge Regionale 2/4/1985 n.31 e successive modificazioni.

### **- ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio consiste nella predisposizione di servizi di trasporto collettivo a favore di bambini della scuola materna pubblica e dell'obbligo nonché di trasporto individuale riservato ai bambini portatori di handicap.

### **- ART. 3 - FUNZIONAMENTO**

Lo scopo di tale servizio è di facilitare e favorire l'accesso e la frequenza al sistema scolastico mediante percorsi che devono coprire il tragitto verso scuola e ritorno individuando, per i trasporti collettivi, dei punti di ritrovo mentre per gli alunni in condizioni particolari di non autosufficienza è garantito il prelevamento direttamente alle abitazioni.

- ART. 4 -  
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il servizio viene assicurato sia con personale e scuolabus gestiti dal Comune sia tramite ditte convenzionate in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore sia mediante servizi pubblici di linea urbana.

- ART. 5 -  
REFERENTI DEL SERVIZIO

Il funzionamento del servizio è assicurato dall'apposito Ufficio Trasporti del Settore Pubblica Istruzione.

- ART. 6 -  
UTENZA

Per i soli bambini frequentanti la scuola materna il servizio di trasporto viene garantito solo a condizione che nel veicolo sia presente almeno un accompagnatore così come stabilito dal Decreto Ministeriale 31/1/1997.

- ART. 7 -  
ISCRIZIONI

Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico vengono raccolte dal personale appositamente incaricato presso le istituzioni scolastiche il cui dato numerico deve essere trasmesso all'ufficio trasporti scolastici in tempo utile per garantire l'organizzazione dei trasporti e comunque entro il termine stabilito dalla circolare esplicativa annuale.

- ART. 8 -  
DEROGA AI TERMINI D'ISCRIZIONE

Oltre il termine dell'art.7 potranno essere ammesse iscrizioni unicamente nei casi di trasferimento di abitazione da altro Comune o per particolari necessità.

- ART. 9 -  
CRITERI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'assegnazione del servizio deve essere presa in considerazione la scuola di appartenenza più vicina in base allo "stradario" vigente in dotazione all'ufficio trasporti e quindi, di norma, entro il territorio di residenza salvo casi eccezionali in cui risulti che l'iscrizione è stata effettuata d'ufficio e non per scelta dell'utente. Nel caso di tipologia differente da quella richiesta (scuola a tempo pieno o a modulo) l'Amministrazione valuterà la possibilità di prestare il servizio compatibilmente con i vincoli organizzativi e di bilancio.

Pertanto il servizio viene assicurato nel rispetto dei seguenti presupposti:

- iscrizione alla scuola di zona più vicina alla residenza;
- mezzo di linea pubblica con attesa superiore ai 20 minuti;
- distanza dall'abitazione alla fermata del mezzo pubblico superiore a Km. 1;

- ART.10 -  
PARTICOLARI NORME DI ACCESSO

Agli alunni provenienti da Comuni vicini, che frequentano la scuola nell'ambito del Comune di Venezia in quanto più vicina alla residenza, può essere consentito l'utilizzo del servizio previo pagamento del contributo di cui al seguente art.11 purché nello scuolabus interessato ci sia disponibilità di posti e che l'alunno si presenti puntuale alla fermata prestabilita all'interno del territorio comunale.

Nel caso in cui ciò non possa essere assicurato verranno previste delle apposite convenzioni con i Comuni vicini in base a quanto disposto dall'art.3 comma c) del Decreto 31/01/1997.

- ART. 11 -  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A CARICO UTENZA

I destinatari del servizio sono tenuti a contribuire alla copertura dei relativi costi mediante il pagamento dell'importo pari al prezzo di un abbonamento annuale a tariffa speciale "studenti" in vigore per i servizi pubblici di linea urbani.

Il contributo viene fissato in L. 25.000.- mensili e verrà adeguato al verificarsi degli aumenti di cui al punto precedente con apposito provvedimento deliberativo.

- ART.12 -  
PAGAMENTO CONTRIBUTO

Il pagamento del contributo avviene mediante il versamento di n. 3 rate come segue:

- entro il 30 novembre di ogni anno (pari a 4 mensilità)
- entro il 28 febbraio di ogni anno (pari a 3 mensilità)
- entro il 30 aprile di ogni anno (pari a 2 mensilità)

La ricevuta del versamento dovrà essere esibita al personale delle istituzioni scolastiche, appositamente incaricato, entro cinque giorni dalla rispettiva scadenza.

- ART. 13 -  
RECUPERO CREDITI

Il caso di mancato pagamento determinerà l'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito vantato dall'Amministrazione.

- ART.14 -  
DEROGA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il servizio è attuato in forma gratuita per tutti gli alunni che ne usufruiscono in quanto portatori di handicap.

Il servizio viene garantito in modo gratuito per il trasferimento degli alunni della scuola dell'obbligo che, non disponendo di una palestra nella propria sede scolastica, devono frequentare le lezioni di educazione fisica in locale ubicato altrove e non raggiungibile in breve tempo.

- ART. 15 -  
ESENZIONI

Per ottenere l'esenzione totale dal pagamento del servizio di trasporto scolastico i richiedenti dovranno presentare la certificazione I.S.E.E. ai competenti uffici.

Avranno diritto all'esenzione totale tutti coloro che presenteranno l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica per un importo non superiore a euro 6.204,00.

Coloro che ritengano di aver diritto a tali esenzioni dovranno presentare la relativa dichiarazione entro il 30 settembre di ogni anno e l'eventuale esenzione avrà valenza dall'inizio dell'anno scolastico.

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata dopo tale data l'eventuale diritto all'esenzione decorrerà dalla data di ricevimento presso i competenti uffici .

Il valore dell'importo dell'indicatore verrà adeguato annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT con apposita determinazione dirigenziale.

L'alunno della scuola dell'obbligo che, pur avendo titolo all'esenzione, per motivi organizzativi non può accedere al servizio di trasporto allo scuola ha diritto di ottenere, in forma gratuita, un abbonamento con tariffa speciale "studenti" per l'utilizzo dei mezzi pubblici urbani, purchè risulti essere iscritto alla scuola più vicina alla residenza.





conclusione con la discesa dell'utente alla fermata stabilita. Rimane pertanto l'obbligo, da parte del genitore, di attendere lo studente alla fermata e all'orario prestabiliti.

- ART. 18 -  
DECORRENZA

Il presente regolamento ha decorrenza dal 1 Gennaio 1998.